

1. Dispone la Commissione di dati sul livello delle emissioni atmosferiche negli Stati membri dell'UE?
2. È soddisfatta del modo di gestire l'ambiente urbano in Grecia? In caso negativo, quali sono i problemi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(21 marzo 2002)

La Commissione ha diversi modi per accedere ai dati sulle emissioni degli Stati membri sia per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici «convenzionali» (come l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e i composti organici volatili) sia per i gas ad effetto serra. Tanto la Comunità quanto gli Stati membri hanno sottoscritto convenzioni internazionali come la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le quali impongono ai paesi di pubblicare i dati riguardanti le loro emissioni. Anche l'Agenzia europea per l'ambiente ha un ruolo importante nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per la Comunità.

I provvedimenti recentemente adottati dalla Comunità come la direttiva 2001/81/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici⁽¹⁾ ed il registro delle emissioni inquinanti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽²⁾ offriranno ulteriori meccanismi per raccogliere dati sulle emissioni.

Per quanto riguarda l'ambiente urbano, la Commissione ha emanato una serie di provvedimenti volti al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, fra i quali programmi e interventi normativi in settori come l'aria, l'acqua, i rifiuti, i trasporti e lo sviluppo territoriale. In questo ambito tutti gli Stati membri sottopongono a frequenti valutazioni i progressi relativi alla qualità dell'ambiente urbano e, nel caso in cui la relativa normativa non risulti osservata, adottano le misure adeguate. Inoltre, come prescritto dal Sesto programma di azione in materia d'ambiente, la Commissione definirà una strategia sul tema dell'ambiente urbano che servirà ai fini del monitoraggio, della gestione e del miglioramento degli ambienti urbani in tutti gli Stati membri, compresa la Grecia.

La Grecia in particolare si trova di fronte a specifici problemi relativi alla qualità dell'ambiente urbano in settori come il trattamento delle acque, l'inquinamento atmosferico, il controllo del traffico e la gestione dei rifiuti. La Commissione si augura di vedere affrontati e risolti questi problemi e vigilerà sul corretto adempimento degli obblighi disposti dalla vigente normativa; se opportuno in futuro assumerà iniziative atte a risolvere problemi e situazioni particolari.

⁽¹⁾ GU L 309 del 27.11.2001.

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(2002/C 172 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0303/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(11 febbraio 2002)

Oggetto: Sistema paneuropeo di tracciabilità degli animali

Nell'ambito del programma Applicazioni telematiche (1994-1998) la Commissione ha speso 6 milioni di euro per studiare la possibilità di un sistema integrato paneuropeo di sorveglianza veterinaria. Considerando che i sistemi nazionali di tracciabilità degli animali sono di diversa qualità e capacità e non sono integrati con i sistemi di pagamento e i sistemi antifrode, che le carenze in fatto di tracciabilità hanno

rappresentato un fattore decisivo per la diffusione dell'afta epizootica nel 2001, e che le nuove tecnologie consentono la marcatura elettronica e sistemi di tracciabilità più efficaci, intende ora la Commissione prendere in considerazione l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo di un sistema paneuropeo di tracciabilità degli animali di elevata qualità?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(27 marzo 2002)

L'attuale legislazione comunitaria contiene varie disposizioni sulla tracciabilità degli animali.

Nel caso dei bovini, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97⁽¹⁾, impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre una banca di dati informatizzata nella quale figurino l'identità di tutti i bovini, tutte le aziende e tutti i movimenti degli animali.

Per quanto riguarda i suini, gli ovini e i caprini, le disposizioni corrispondenti sono fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽²⁾.

Inoltre, la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000⁽⁴⁾, nonché la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, impongono agli Stati membri l'obbligo di istituire una banca di dati informatizzata per i suini nella quale devono figurare le informazioni sulle aziende in cui sono presenti animali della specie suina e i movimenti di questi ultimi.

La Commissione ha finanziato la ricerca, la messa a punto e l'utilizzo del sistema informatico Eurovet di tracciabilità degli animali. Tale sistema facilita l'integrazione dei diversi sistemi applicati attualmente dalle varie autorità negli Stati membri e la trasmissione dei dati sui movimenti degli animali fra i sistemi nazionali.

La Commissione sta elaborando una proposta relativa ad un nuovo sistema di identificazione e registrazione degli ovini e caprini destinato a migliorare il sistema attualmente utilizzato per queste specie. Il nuovo sistema comprenderà una banca di dati informatizzata.

Quanto all'identificazione elettronica, la Commissione ha finanziato il progetto IDEA principalmente allo scopo di studiare la fattibilità e di valutare l'efficacia di un sistema di identificazione elettronico dei ruminanti (bovini, bufali, ovini e caprini).

La relazione finale del progetto IDEA sarà disponibile fra breve. In considerazione dei risultati ottenuti grazie al sistema di identificazione elettronico, la Commissione intende proporre alcune disposizioni in merito non appena detto strumento di identificazione avrà raggiunto una fase di sviluppo sufficiente per poter essere applicato su tutto il territorio comunitario.

La Commissione presta costante attenzione all'emergere di nuove tecnologie tali da migliorare ulteriormente i sistemi di tracciabilità degli animali ed alla possibilità di applicarle a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992.

⁽³⁾ GU P 121 del 29.7.1964.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 3.5.2000.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 7.11.2000.